

Quote non di controllo, holding frenata dai giudici

*La Cassazione restringe il campo degli sgravi fiscali nel passaggio generazionale
Anche il Fisco ha negato l'esenzione se la società non esercita attività d'impresa*

Andrea Vasapolli

Un socio di minoranza qualificata conferisce la sua partecipazione in una holding personale, il cui capitale sociale è destinato ai discendenti: la recente sentenza 6082/23 della Cassazione e l'orientamento già espresso dalle Entrate con l'interpello 552/21 mettono in discussione che in un caso simile il trasferimento ai discendenti del capitale della holding possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione ex articolo 3, comma 4-ter, del Tus (Dlgs 346/90). Ciò porta a interrogarsi se sia ancora interessante usare una holding in sede di pianificazione del passaggio generazionale di partecipazioni non di controllo.

L'interpretazione della Suprema corte travolge il chiaro dettato della legge, ritenendolo frutto di «improprietà lessicale», e aggiunge in via interpretativa un requisito per fruire dell'esenzione: l'esercizio di un'attività di impresa da parte della società la cui partecipazione è oggetto di successione o donazione.

Tale criticabile interpretazione, contestata da qualificata dottrina, produce effetti anche nel caso in esame. Si ritiene, infatti, che una holding società di capitali che partecipa una società dello stesso tipo che svolge attività d'impresa possa essere considerata esercente (indirettamente) attività di impresa solo se detiene in tale società una partecipazione di controllo. Ugualmente criticabile è l'analoga risposta 552/2021.

Le due componenti

Partecipazioni che non sono di controllo, ma comunque rilevanti per la gestione dell'impresa, sono molto diffuse: si pensi, ad esempio, ai tantissimi casi di partecipazioni già suddivise tra gli eredi del fondatore o a società fondate con altri soci. La gestione di tali partecipazioni (nel senso di espressione dei relativi diritti di voto) e il loro mantenimento unitario sono aspetti di grande rilievo. Con riferimento alle partecipazioni vi sono due componenti diverse che possono essere tenute distinte tra loro: quella che afferisce alle scelte gestorie e quella patrimoniale, quest'ultima essendo rappresentata sia dal valore intrinseco della partecipazione sia dai flussi reddituali che essa può generare.

I vantaggi della holding

Frapporre tra gli eredi e la società operativa una holding, adeguatamente strutturata nelle sue regole di governance, consente di separare la componente gestoria da quella patrimoniale. Ai discendenti può essere destinata una partecipazione paritetica nella holding (quindi nella componente patrimoniale) e al tempo stesso i poteri di amministrazione della holding possono essere riservati solo a uno o taluni di loro, che saranno quindi i soli a poter esercitare le scelte gestorie relative alla partecipazione nella società operativa.

Eventuali conflitti tra gli eredi, inoltre, hanno come “terreno di confronto” l’assemblea della holding e non quello della società operativa, che resta così maggiormente tutelata. Con la holding, poi, trovano soluzione anche le problematiche derivanti dal sempre maggior frazionamento della partecipazione nella società operativa a causa del susseguirsi dei passaggi generazionali e della regola della successione necessaria; la partecipazione, che se non trasferita a una holding cadrebbe in successione così frazionandosi sempre di più tra gli eredi, continua nel tempo a essere detenuta per intero dalla società holding, la quale garantisce unitarietà di governo della stessa e scelte coerenti, sia nell’esercizio del diritto di voto sia in sede di negoziazione dell’eventuale cessione della partecipata.

Il mantenimento unitario della partecipazione non di controllo, in aggiunta, consente di continuare ad avvalersi di eventuali clausole statutarie poste a tutela dei soci di minoranza qualificata, mentre il frazionamento della stessa porterebbe in tali casi alla perdita di rilevanza nei rapporti con gli altri soci.

Anche dal punto di vista fiscale, infine, quand’anche l’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter, del Tus fosse effettivamente non applicabile alla partecipazione maggioritaria in una holding che non detiene il controllo delle sua partecipate, l’utilizzo di una holding consente in molti casi di mitigare il gravame successorio oltre che un più efficiente investimento dei dividendi percepiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA